



ARA 1857 - ASSICURAZIONI RISCHI AGRICOLI VMG 1857
(già Vecchia Mutua Grandine Ed Eguaglianza)

SOCIETÀ PER AZIONI - CAP. SOC. € 7.000.000 - SEDE: 20124 MILANO - Via Spalato 11/2
Telefono 02.20527.61 - Fax 02.20527.699
e-mail: assicurazioni@ara1857.it - pec: 01329860157ri@legalmail.it
Reg. Imprese Trib. MI e C.F. n. 01329860157 - Impresa autorizzata con D.M. 12/3/27 (G.U. 4/4/27 n. 78)
Albo Imprese di Assic. e Riass. n. 1.00019 - Società soggetta alla direzione e coordinamento di FINASS VMG 1857 S.p.A.



PACCHETTI GARANZIE:

- M2/M3 - Polizze che coprono almeno due/tre delle avversità elencate all'Allegato 1 – punto 1.2.2 del PGRA (avversità frequenza e avversità accessorie) di cui all'art.3 comma 1f/1c del PGRA.
- M9 - Polizze che coprono l'insieme delle avversità catastrofali (alluvione, siccità, gelo/brina), delle avversità di frequenza (grandine, vento forte, eccesso di pioggia, eccesso di neve) e delle avversità accessorie (sbalzo termico, colpo di sole e vento caldo) di cui all'art.3 comma 1a del PGRA;
- M6 - Polizze che coprono l'insieme delle avversità catastrofali (alluvione, siccità, gelo/brina), tre avversità di frequenza (grandine, vento forte, eccesso di pioggia) di cui all'art.3 comma 1b del PGRA;

DECORRENZA GARANZIE

La garanzia per ogni singolo certificato di assicurazione decorre, salvo quanto previsto dalle Condizioni Speciali di Assicurazione, dalle ore 12.00 del:

- terzo giorno successivo a quello della data di notifica per le avversità: grandine e vento forte;
- sesto giorno successivo a quello della data di notifica per le avversità: alluvione, eccesso di pioggia, eccesso di neve, colpo di sole e sbalzo termico;
- dodicesimo giorno successivo a quello della data di notifica per le avversità: gelo e brina;
- trentesimo giorno successivo a quello della data di notifica per le avversità: ondata di calore, vento caldo e siccità

FRANCHIGIE GRANDINE E VENTO FORTE

PRODOTTI A FRANCHIGIA MINIMA 15%: tutti i prodotti afferenti al gruppo Frutta, Pomodoro (concentrato, pelato, da tavola e pomodorino per altre lavorazioni), Barbatelle di vite, Ceci e Favino.

PRODOTTI A FRANCHIGIA MINIMA 20%

- tutte le cucurbitacee
- tutte le colture orticole e le leguminose, tranne quelle indicate nell'elenco precedente
- tutti i vivai di piante da frutta e le altre produzioni afferenti al gruppo Piante (eccetto le barbatelle di vite, che hanno franchigia minima

15%)

- tabacco.

PRODOTTI A FRANCHIGIA MINIMA 30%

- tutte le colture orticole da seme
- tutti i prodotti porta seme

LIMITI DI INDENNIZZO

In caso di danni combinati tra l'avversità Eccesso di Pioggia e le avversità Grandine e/o Vento Forte, sarà applicato un limite di indennizzo pari al:

- *per l'uva da vino, 60% delle somme assicurate per partita, al netto della franchigia;*
- *per tutti gli altri prodotti, 50% delle somme assicurate per partita, al netto della franchigia*

In nessun caso la Società pagherà per le avversità accessorie, per le avversità catastrofali e per l'avversità eccesso di pioggia, in forma singola o associata, un importo superiore al 50% delle somme assicurate per partita, al netto della franchigia.

In caso di danni combinati tra le avversità accessorie e/o catastrofali e/o l'avversità eccesso di pioggia con le avversità Grandine e/o Vento Forte, sarà applicato un limite di indennizzo del:

- *per l'uva da vino, 60% delle somme assicurate per partita, al netto della franchigia;*
- *per tutti gli altri prodotti, 50% delle somme assicurate per partita, al netto della franchigia*

SCOPERTO - *Per tutte le produzioni biologiche si applica uno scoperto per partita assicurata pari al 20% del danno, espresso in centesime parti del prodotto in garanzia, al netto della franchigia contrattuale.*